



Comune di Modena

Consiglio Comunale

Gruppo consiliare

Fratelli d'Italia

Modena, 2 settembre 2025

*Al Presidente della
Consiglio Comunale*

Al Sindaco

MOZIONE

OGGETTO: Adozione di azioni necessarie a tutela del patrimonio pubblico a seguito dell'ammanco nei conti dell'Agenzia per la Mobilità di Modena

Premesso che

- a seguito di anomalie contabili rilevate internamente nel mese di aprile 2025 e che sembrerebbero protrarsi dal 2019 risulta accertato un ammanco superiore a 500.000 euro nei conti dell'Agenzia per la Mobilità di Modena (aMo), ente pubblico a totale partecipazione pubblica, i cui soci sono la Provincia di Modena e i 47 Comuni del territorio;
- aMo ha il fondamentale compito di promuovere l'utilizzo del trasporto pubblico locale al fine di migliorare la mobilità, attraverso la **programmazione operativa e la progettazione integrata dei servizi di trasporto pubblico**;

considerato che

- Con deliberazione 79/2025 di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023 del 1° luglio 2025

a seguito dell'adunanza del 20 giugno 2025, la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna della Corte dei Conti, quanto alla situazione di aMo, ha statuito quanto segue: *"La Società per azioni aMo, istituita in attuazione della L.R. n. 30/1998, esercita le funzioni di Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale. L'art. 1 dello Statuto, richiamando l'art. 19, c. 2, della Legge regionale citata, prevede che le azioni della Società siano possedute esclusivamente dagli Enti locali della Provincia di Modena.*

Nel piano di razionalizzazione straordinaria e in tutti i provvedimenti di ricognizione periodica adottati, inclusi quelli in esame, il Comune di Modena ha rappresentato che, in quanto possessore della maggioranza relativa del capitale (con una quota pari al 45 per cento), esercita un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2359, c. 1, n. 2, c.c., qualificando aMo S.p.A. come controllata.

L'attività svolta si qualifica come servizio di interesse generale nell'ambito territoriale ottimale individuato, ai sensi della Legge regionale n. 10/2008, art. 23, c. 1, lettera c), e art. 24. Pertanto, in continuità con i precedenti provvedimenti di ricognizione ordinaria adottati, il Comune di Modena conferma che la partecipazione si configura come obbligatoria, alla luce della normativa statale e regionale di riferimento sostenendo che ogni valutazione in ordine alla stretta necessità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente richiesta dall'art. 4, c. 1, del T.U.S.P. resta preclusa, essendo già stata compiuta a monte dal Legislatore regionale. Continua l'Ente sostenendo che, per le medesime motivazioni, deve ritenersi esclusa "la possibilità stessa di procedere all'analisi della sostenibilità economico-finanziaria della società atteso che la partecipazione in aMo S.p.A. rientra a pieno titolo nelle ipotesi di esonero dagli oneri motivazionali prescritti dall'art. 5 T.U.S.P. (anche in considerazione della preclusione di ogni margine di discrezionalità circa la scelta di partecipare o meno alla società)".

*La posizione dell'Ente non è condivisibile. Il fatto che il Legislatore regionale abbia disposto attraverso una disposizione (in tesi, generale ed astratta) anche la partecipazione del Comune nella compagine societaria non esclude - in una logica proattiva - l'opportunità (che si traduce in una generale doverosità dell'agire in ragione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità cui deve sempre attendere l'azione amministrativa) in capo al medesimo Comune (e, per altro verso, in capo ai rappresentanti nella società del medesimo Ente) **di attendere a tutte le azioni volte a preservare il valore della partecipazione sociale, anche con riferimento al ripristino delle risorse eventualmente venute a mancare per effetto di azioni delittuose ascrivibili a soggetti appartenenti alla Società. In tale ottica è evidente come l'analisi di sostenibilità economica e finanziaria rientri tra i possibili parametri di valutazione e la cui eventuale negatività potrebbe essere rilevata tempestivamente dal Comune consentendo così di segnalare l'evento per una efficace "correzione di rotta" utile ad evitare che si cagionino effetti patrimoniali negativi per la Società e per lo stesso Ente.***

Sempre nella prospettiva della cura della propria partecipazione nella compagine societaria, non può non evidenziarsi altresì la necessità che il Comune - attraverso il proprio sistema dei controlli interni (art. 147 quater T.U.E.L.), congiuntamente all'applicazione del Piano integrato di attività e organizzazione (art. 6 D. L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. con mod. dalla L. 6 agosto 2021, n. 113) verifichi, tra l'altro, la situazione gestionale e organizzativa della Società”;

- il revisore unico della Società ha dichiarato pubblicamente a mezzo stampa di avere inviato all'inizio del mese di luglio alla Corte dei Conti un esposto nel quale si evidenziava, oltre all'illecita appropriazione di denaro attraverso bonifici per la somma di 453 mila euro effettuati da una dipendente, anche un utilizzo della carta di credito probabilmente improprio e comunque non collegabile all'attività istituzionale per l'importo di euro 24 mila euro nel periodo 2022-2025 e il prelevamento di oltre 22 mila euro di contante nei rapporti di conto presso alcuni istituti di credito a firma dell'amministratore unico nel periodo 2024-2025, risultati non contabilizzati;
- l'attuale amministratore unico di aMo ha dichiarato pubblicamente a mezzo stampa che la Società ha presentato denuncia nei confronti della lavoratrice presunta responsabile dell'illecita appropriazione della somma di 453 mila euro, oltre ad avere ottenuto da parte del Tribunale decreto ingiuntivo per 460 mila euro, ed avere proceduto al licenziamento del direttore; quanto ai contanti prelevati e alle spese con carta di credito che il revisore nell'esposto alla Corte dei Conti ha dichiarato essere stati effettuati dall'allora amministratore unico, l'attuale amministratore ha dichiarato *“dovranno essere i magistrati, comunque, a individuare responsabilità specifiche”*, implicitamente escludendo la possibilità che aMo assuma l'iniziativa di agire con azione civile nei confronti dell'ex amministratore unico, con evidente ed apparentemente ingiustificata disparità di trattamento tra le figure apicali coinvolte;
- l'amministratore unico ha altresì dichiarato che la Società ha incaricato un professionista di dotare l'Agenzia del cosiddetto Modello 231 di organizzazione e controllo della società e di redigere l'insieme di regole, procedure e controlli attraverso i quali la società potrà tutelarsi contro la commissione di reati, lasciando intendere che il precedente organo amministrativo abbia omesso l'adozione di tali procedure;
- la presunta responsabile, assunta dalla Società nel febbraio 2021, risulta avere prima rassegnato le proprie dimissioni per essere poi licenziata per giusta causa a fine maggio 2025 a seguito di contestazione disciplinare e dopo avere presentato le proprie giustificazioni a mezzo comunicazione email il 21 maggio 2025;

rilevato che

- il caso appare particolarmente grave anche in considerazione del fatto che l'Agenzia gestisce fondi pubblici destinati al servizio di trasporto e mobilità locale;

- la vicenda pone interrogativi rilevanti sull'efficienza dei meccanismi di controllo e vigilanza amministrativo-contabile interni all'ente: infatti emergono criticità sistemiche che richiedono riflessioni anche sul ruolo degli enti soci e sulla capacità degli stessi di esercitare un'efficace funzione di indirizzo e supervisione. Sotto questo profilo, in risposta a due interrogazioni, si segnalano le parole del Sindaco di Modena: *"Ci sono state falle colossali nei controlli che hanno riguardato due mandati e quindi due organismi interni. Occorre resettare tutto"*;

visti

- l'art 12 del Testo Unico Società Partecipate prevede che i "componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house";
- l'articolo 2392 c.c. che prevede che gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e che sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri ed in ogni caso sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose;
- l'articolo 2393 c.c. che prevede che l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea o di deliberazione del collegio sindacale;
- l'art 14 comma 4, lettera d) dello Statuto di aMo in forza del quale l'assemblea ordinaria delibera sulle azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci;
- l'articolo 2408 c.c. che prevede che ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale;

valutato che

- l'azione di responsabilità da parte degli azionisti è uno strumento per tutelare il valore della partecipazione e rimediare ad eventuali danni causati dalla cattiva gestione degli amministratori;
- tale azione si rende necessaria alla luce di quanto è emerso dall'esposto presentato alla Corte dei Conti dal revisore al fine di onorare il dettato della Corte dei Conti stessa che ha indicato espressamente ***di attendere a tutte le azioni volte a preservare il valore della partecipazione sociale, anche con riferimento al ripristino delle risorse eventualmente venute a mancare per effetto di azioni delittuose ascrivibili a soggetti appartenenti alla Società***;
- appare importante che al collegio sindacale vengano denunciati:
 - l'utilizzo della carta di credito probabilmente improprio e comunque non collegabile all'attività istituzionale per l'importo di

euro 24 mila euro nel periodo 2022-2025 e il prelevamento di oltre 22 mila euro di contante nei rapporti di conto presso alcuni istituti di credito a firma dell'amministratore unico nel periodo 2024-2025, risultati non contabilizzati;

- la mancata contabilizzazione come tali delle spese di rappresentanza negli anni dal 2019 al 2025, fatto che impedisce di conoscerne la natura, la specificità, la destinazione e l'entità;
- affinché il collegio sindacale possa più efficacemente provvedere ai necessari approfondimenti conseguenti alla denuncia dovrà acquisire la comunicazione di giustificazioni della lavoratrice inviata alla Società via email il 21 maggio 2025;

tutto ciò premesso, considerato, atteso e visto,

il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta

- a tutelare il patrimonio pubblico, adottando tutte le azioni previste dalla legge in materia, in particolare l'azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo facendosi promotore di tale azione presso l'Assemblea dei Soci di aMo;
- a denunciare al collegio sindacale, previa acquisizione dell'esposto alla Corte dei Conti presentato dal revisore unico e della comunicazione inviata dalla lavoratrice alla Società il 21 maggio 2025:
 - l'utilizzo della carta di credito probabilmente improprio e comunque non collegabile all'attività istituzionale per l'importo di euro 24 mila euro nel periodo 2022-2025 e il prelevamento di oltre 22 mila euro di contante nei rapporti di conto presso alcuni istituti di credito a firma dell'amministratore unico nel periodo 2024-2025, risultati non contabilizzati;
 - la mancata contabilizzazione come tali delle spese di rappresentanza negli anni dal 2019 al 2025

I Consiglieri firmatari

Ferdinando Pulitanò

Elisa Rossini



Luca Negrini

Daniela Dondi

Dario Franco

Paolo Barani

SI AUTORIZZA E SI CHIEDE LA DIFFUSIONE A MEZZO STAMPA